

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO PER LA SANITA'**  
**ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO**

***Servizio n. 3***

*Assistenza ospedaliera pubblica – Aziende ospedaliere e presidi uu.ss.ll.*  
*Aziende ospedaliere universitarie – I.R.C.C.S. – Mobilità sanitaria*  
*Assistenza ospedaliera privata*

Num. cod. Fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

**DIRS/3/3418**

Palermo li, 4 settembre 2007

**OGGETTO:** Legge 175/92 e successive modifiche ed integrazioni

**CIRCOLARE** n. 1222 del 4 settembre 2007

**AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI**  
**ALL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI**  
**ALL'ORDINE NAZIONALE DEI CHIMICI**  
**AL PRESIDENTE REGIONALE A.R.I.S.**  
**AL PRESIDENTE REGIONALE A.I.O.P**  
**PAGINE GIALLE SEAT**  
**PAGINE GIALLE MONDADORI**  
**PAGINE BIANCHE**

**LORO SEDI**

Con la circolare n. 788 del 17 gennaio 1995, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del mese febbraio 1995, esplicitativa della legge n 175/92, di pubblicità sanitaria e del D.M. 657 /94 di disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni, sono state impartite disposizioni riguardanti le modalità di acquisizione dell'autorizzazione sanitaria ad effettuare pubblicità.

Il fac-simile della domanda allegata alla predetta circolare, prevedeva, infatti, oltre alla compilazione dell'istanza debitamente sottoscritta dal direttore sanitario della struttura e dal rappresentante legale, l'inoltro di una serie di documenti atti a verificare la legittimità della richiesta.

Nel corso degli ultimi anni, la l. 175/92 è stata soggetta ad integrazioni e modificazioni che hanno riguardato sia i mezzi di pubblicità (ampliando la diffusione

dell'informazione sanitaria a mezzo di messaggio pubblicitario) che gli atti autorizzativi. (v. L. 42 del 26.02.99, L. 362 del 14.10.99 e L. 112 del 3.05.2004) lo stesso fac-simile, allegato alla predetta circolare risulta essere obsoleto rispetto al processo di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative previsto dalla legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R.445 del 28.12.2000, in materia di regolamentazione delle autocertificazioni.

E' compito dell'Amministrazione agevolare nella massima correttezza, chiarezza espositiva ed in forma univoca, la divulgazione di informazioni e notizie che hanno rilevanza pubblica, e, nella fattispecie, informazioni su strutture e professionisti che esercitano l'attività sanitaria all'interno del territorio regionale ed a favore della collettività, in tale ambito si colloca ed opera la L.175/92.

Ferma restando la competenza di questa Amministrazione Regionale sul rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.175/92 e successive modifiche ed integrazioni, come regolamentata dal D.M. 657/94, di disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne ed inserzioni, le strutture sanitarie di cui all'art. 4 della legge 175/92 e successive modifiche ed integrazioni, che intendono effettuare pubblicità sanitaria, dovranno inoltrare istanza a questo Assessorato Regionale alla Sanità, Dipartimento I.R.S. Serv.3 - Piazza Ottavio Ziino 24 Palermo, secondo le modalità sotto specificate e corredate dalla documentazione sotto elencata.

Le istanze compilate secondo lo schema tipo allegato (all.1) devono contenere tutte le informazioni richieste e dovranno essere debitamente firmate nei modi come di seguito indicati:

- 1) dal direttore sanitario e dal rappresentante legale se trattasi di strutture complesse e/o societarie (ad esempio: Case di cura, Poliambulatori, R.S.A. etc.)
- 2) dal rappresentante legale e dal responsabile sanitario della disciplina autorizzata all'esercizio se trattasi di struttura ambulatoriale societaria;
- 3) dal titolare professionista individuato dall'atto autorizzativo all'esercizio sanitario se trattasi di struttura ambulatoriale individuale.

documentazione da produrre in uno alla istanza di richiesta:

- autorizzazione sanitaria all'esercizio rilasciata dal competente organo; per le strutture complesse l'atto autorizzativo all'esercizio sanitario deve comprendere il nominativo dello specialista per ogni disciplina esercitata (se pubblicizzata);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con validità legale in corso comprensivo dell'annotazione di cui all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
- testo pubblicitario in duplice copia con l'obbligo di pubblicazione del nominativo per esteso del direttore sanitario; se il testo pubblicitario comprende più discipline sanitarie, oltre al nominativo del Direttore sanitario, devono

essere citati in forma estesa, i nominativi dei responsabili delle discipline specialistiche;

- titolo di studio, eventuali titoli accademici, di specializzazione, onorificenze concesse o riconosciute dei professionisti ( se citati nel testo pubblicitario);
- certificato di deposito del distintivo d'impresa (logo) se esposto.

In calce all'istanza deve essere resa apposita dichiarazione di conformità al D.M. 657/94, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale e dal direttore sanitario della struttura che deve contenere la seguente dicitura: **ai sensi delle leggi in materia di autocertificazioni, si dichiara che il contenuto delle informazioni sotto forma di pubblicità e le caratteristiche estetiche delle targhe, delle insegne e delle inserzioni sono conformi a quelli previsti dal D.M. 657/94 recante il regolamento di disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe delle insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.**

Ferma restando la potestà di questa Amministrazione, di acquisire in via diretta presso i competenti uffici qualsivoglia documento relativo al professionista o alla struttura, ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria della istanza, il possesso dei titoli richiesti, ed i certificati non soggetti a scadenza, possono essere dichiarati sotto forma di autocertificazione che dovrà essere accompagnata da una copia leggibile della carta di identità con validità legale in corso.

La tassa sulla CC.GG.RR. prevista per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corrisposta non oltre la notifica dell'atto autorizzativo e deve essere pagata a mezzo di bollettino postale intestato a:

**Cassa Prov.le della Regione Siciliana gestione Banco di Sicilia conto corrente n. 17770900 specificando la causale del versamento che nella fattispecie viene riferita al codice n.107.**

E' abrogata la circolare n. 788 del 17 gennaio 1995.

La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regionale Siciliana per la sua pubblicazione.

L'estensore  
*Silvana Plaia*

Il Capo Servizio  
*Dott. Lorenzo Maniaci*

Il Dirigente Generale del Dipartimento I.R.S.  
*Dott. Saverio Ciriminna*